Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 giugno 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1956.

Sostituzione di un membro della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede la nomina di una Commissione paritetica con il compito di proporre le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna, nonchè le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1948, registro n. 18 Presidenza, foglio n. 262, col quale si provvedeva alla nomina della Commissione anzidetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di nomina governativa dott. Virgilio Testa, consigliere di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto dott. Paolo Strano, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, è nominato membro della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Virgilio Testa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1956
Registro n. 5, foglio n. 347

(2671)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1956.

Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel campo della agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro » ai signori:

Battiloro dott. Domenico: Campania;
Cartoni dott. Galdino: Lazio;
Ingegnoli dott. Tommaso: Lombardia;
Scarpa gen. Angelo Paolo: Veneto;
Valentoni Michele: Calabria.

Il Ministro per l'industria e per il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1956

GRONCHI

CORTESE — COLOMBO

(2658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze e presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto, per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1955, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 258, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze e degli Uffici tecnici erariali e del catasto per l'esercizio finanziario 1955-56;

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, sette unità salariali sono cessate dal servizio in seguito alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1956-57, è ancora necessaria l'opera di otto salariati temporanei per l'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze e di nove salariati temporanei per gli Uffici tecnici erariali e del catasto;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze è stabilito in numero di otto unità, nessuna delle quali classificabile alla prima categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto resta stabilito in numero di nove unità.

La percentuale del numero massimo di tali salariati che possono essere classificati nella prima categoria (specializzati) è fissata al 22,23 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1956
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 118

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra internazionale del cotone e delle fibre artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili » di Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra internazionale del cotone e delle fibre artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili » che avrà luogo a Busto Arsizio dal 22 settembre al 7 ottobre 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 17 maggio 1956

Il Ministro: CORTESE

(2660)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1956.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1965, nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1955, n. 770;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 941, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19, del 24 successivo, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, con scadenza 1° aprile 1965;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965;

Decreta:

Art. 1.

I certificati nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1965, sono stampati litograficamente, nel prospetto e nel rovescio, su carta bianca filigranata.

La filigrana è costituita da fasce verticali di losanghe a linee ondulate in chiaro, intercalate da losanghe angolari in scuro.

Art. 2.

Ogni certificato si compone di una matrice-ruolo, posta a sinistra del titolo, che viene da questo staccata, al momento del rilascio del titolo, lungo una lista di separazione sulla quale è stampata la leggenda « Repubblica Italiana », ripetuta due volte in carattere corsivo grande maiuscolo; del corpo del titolo; di un foglio recante l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1965, racchiuso da una cornicetta e posto a destra del certificato, e di diciotto tagliandi, ciascuno per una scadenza semestrale, posti a destra del predetto foglio.

Art. 3.

Nel prospetto della matrice-ruolo sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Matrice-Ruolo Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1965 - Legge 8 agosto 1955, n. 770 e Decr. Minist. 21 gennaio 1956 »; nonchè quelle, seguite da spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione della rendita, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), alla rendita semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alle modalità di pagamento, alla data ed al numero di posizione. Sotto queste leggende, vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente da 1 a 10 (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale che esegue il pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno di detti compartimenti. Nel primo di questi è stampato che la corrispondente rata di interessi, di scadenza 1° ottobre 1956, è stata « pagata anticipatamente all'atto della sottoscrizione ».

Nel rovescio della matrice-ruolo, vi è, in alto, una tabellina per le annotazioni relative al pagamento di

premi e, in basso, un altro quadro, simile a quello esistente nel prospetto della matrice-ruolo, recante otto compartimenti numerati da 11 a 18, riguardanti le ultime otto semestralità di interessi.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare a motivi di foglie stilizzate che si ripetono, interrotta agli angoli da formelle contenenti quattro foglie eguali su fondo pieno.

La cornice racchiude un fondino formato da un motivo finissimo ripetuto innumerevoli volte, interrotto in alto, al centro, da uno spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco dello Stato, portante la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Sotto tale spazio, al centro del certificato, vi è, sovrastampata sul fondino, la cifra annuale in carattere grande « 1965 ».

Entro la cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1965 Legge 8 agosto 1955, n. 770 e Decr. Minist. 21 gennaio 1956 Certificato N. ... Interesse annuo L. ... Capitale nom. L. ... Interesse sem. L. ... Certificato nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire ... fruttante l'interesse annuo di lire ... con godimento dal ... a favore di ... (Veggansi annotazioni a tergo) Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo. Roma, ... Il Direttore Generale Visto per la Corte dei conti Il Capo Divisione Posizione N. ... (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende, nella metà superiore, uno spazio riservato per le annotazioni e, nella metà inferiore, un'apposita tabella a fincature per le annotazioni relative al pagamento di premi.

Art. 5.

Il prospetto del foglio, recante l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi-1965, è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti e porta, su un fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, le seguenti diciture:

« 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura.

2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, ad un premio di dieci milioni, a quattro premi di cinque milioni ciascuno, a venti premi di un milione ciascuno, da sorteggiare l'8 febbraio di ogni anno.

3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente.

4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Il rovescio di detto foglio è costituito da una tabella a fincature, nella quale vanno riportati le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 6.

Il foglio dei tagliandi è composto di due colonne di nove tagliandi ciascuna. I tagliandi sono numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno a cominciare da quello n. 2, di scadenza 1° aprile 1957, fino a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1965. Il tagliando n. 1, relativo alla semestralità di scadenza 1° ottobre 1956, corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione, non è stampato e reca diagonalmente la dicitura « Annullato ».

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta lineare rettangolare, comprendente un fondino, identico a quello del corpo del titolo, sul quale sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi scad. 1965 Tagliando di L. ... per la semestralità al ... (segue l'indicazione della data di scadenza) relativo al certificato N. ... Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando, e verticalmente sul lato destro vi sono le seguenti leggende: « Legge 8 agosto 1955, n. 770 e Decr. Min. 21 gennaio 1956 ». Sulla destra del tagliando vi è uno spazio circolare a fondo bianco riservato ad un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando, sul fondino, è sovrastampata in carattere grande la cifra annuale « 1965 ».

Sul rovescio di ciascun tagliando vi è, al centro, il numero progressivo del tagliando, racchiuso, in uno spazio circolare, da una losanga a motivi ornamentali ricavati con tratteggio finissimo trasversale. A sinistra di detta losanga è stampata la dicitura: « 5 % B.T.N. » e a destra: « 1965 5 % ». Il tagliando n. 1 è annullato anche sul rovescio.

Art. 7.

Tutte le cornici e le leggende del prospetto e del rovescio sono stampate in colore viola roseo; i fondini del prospetto del titolo, le losanghe del rovescio ed i numeri in esse indicati sono stampati in una sottotinta del viola roseo; la cifra annuale in grande « 1965 », sovrastampata sul fondino del certificato e dei tagliandi, è in colore verde smeraldo.

Art. 8.

Il modello dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1956
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 151. — PETROCELLI

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Santo di Lussari, sita nell'ambito del comune di Tarvisio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte Santo di Lussari, sita nell'ambito del comune di Tarvisio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tarvisio, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue case e la chiesa, aggruppate secondo i caratteristici e tradizionali criteri alpini, situate quasi sulla cima del monte i cui fianchi sono fittamente alberati, costituisce un complesso di non comune valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tarvisio, così delimitata: da quota 1192 il sentiero che passando per le quote 1613 e 1572, arriva a quota 1619 (in prossimità di Malga di Lussari); da quota 1619 a quota 1767; da quota 1767 il sentiero che porta a quota 1715; il sentiero che da quota 1715 (percorrendo il versante sud-ovest del M. Lussari) giunge a quota 1348 (torrente Miscorca); da quota 1348 a quota 1584; da quota 1584 il sentiero (proveniente dall'Alpe Limerza) sino a quota 1532; da quota 1532 a quota 1238; da quota 1238 il sentiero fino a quota 1192, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Udine curerà che il comune di Tarvisio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Udine

Verbale

della seduta 17ª della Commissione, tenuta il giorno 15 marzo 1955, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, via Palladio, 8, Udine, alle ore 15.

(*Omissis*).

2. — MONTE SANTO DI LUSSARI Vincolo.

Il presidente, presenti il sindaco del comune di Tarvisio cav. Lindaver Tullio ed il presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno sig. Bulliani Federico, espone ai presenti le condizioni di particolare bellezza naturale che rappresenta la sommità del monte Santo di Lussari sito in comune di Tarvisio. Quasi sulla cima del monte a quota 1766, si trova un gruppo di case ed una chiesa, aggruppati in caratteristica ed oramai tradizionale maniera, e visibili da parecchie posizioni e soprattutto da un buon tratto della Val Canale. Gruppo di costruzioni che dalle valli si presentano come una favolosa apparizione e danno la sensazione di case in miniatura. I fabbricati costruiti secondo il tipico criterio alpino, isolati sulla montagna i cui fianchi sono fittamente alberati, rappresentano indubbiamente un cospicuo carattere di bellezza naturale, alla quale si unisce veramente il pregio della rarità. E poichè per la fusione montagna-fabbricati si è venuto a creare un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in questo complesso si ravvisa la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Non essendo improbabile che, per vari motivi di natura turistica, si voglia un giorno costruire lassù, ed al fine di poter salvaguardare detto caratteristico complesso e l'ambiente in cui si trova, il presidente chiede che la Commissione si esprima per l'imposizione del vincolo. I commissari, il sindaco di Tarvisio ed il presidente dell'Azienda di soggiorno, alla unanimità deliberano di proporre al Ministero che la zona del monte Santo di Lussari, compresa entro i limiti sottosegnati, sia sottoposta al vincolo ai sensi dei numeri 3 e 4, articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Confine entro il quale è compresa la zona da sottoporre al vincolo:

da quota 1192 il sentiero che passando per le quote 1613 e 1572, arriva a quota 1619 (in prossimità di Malga di Lussari); da quota 1619 a quota 1767; da quota 1767 il sentiero che porta a quota 1715; il sentiero che da quota 1715 (percorrendo il versante sud-ovest del monte Lussari) giunge a quota 1348 (torrente Miscorca); da quota 1348 a quota 1584; da quota 1584 il sentiero (proveniente dall'Alpe Limerza) sino a quota 1532; da quota 1532 a quota 1238; da quota 1238 il sentiero fino a quota 1192.

(*Omissis*).

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1956.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1954, con il quale i signori on.le Mattia Farina e avv. Amedeo Moscati vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio salernitana;

Considerato che i predetti nominativi hanno rassegnato le dimissioni, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Carlo Liberti e avv. Mario Cappuccio sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(2711)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera di Ancona ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera di Ancona: mostra-mercato internazionale della pesca e degli sport nautici ed attività affini » che avrà luogo ad Ancona dal 14 al 29 luglio 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 1° giugno 1956

Il Ministro: CORTESE

(2659)

DECRETO DEL COMMISSARIO GENERALE DEL GOVERNO PER IL TERRITORIO DI TRIESTE 21 maggio 1956.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa, relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Fiera campionaria internazionale di Trieste ».

IL COMMISSARIO GENERALE DEL GOVERNO

Vista la domanda presentata dall'Ente fiera di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954 ed in virtù dei poteri conferitigli;

Decreta:

Art. 1

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Fiera campionaria internazionale di Trieste », che avrà luogo in Trieste dal 24 giugno all'8 luglio 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Commissariato generale del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e n. 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Trieste, addì 21 maggio 1956

Il Commissario generale del Governo
PALAMARA

(2661)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 5 giugno 1956.

Sospensione a tempo indeterminato del decreto 13 dicembre 1954 concernente l'inclusione dei dentifrici e dei prodotti cosmetici contenenti sostanze medicamentose fra i presidii medici e chirurgici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1954, col quale i dentifrici ed i prodotti cosmetici contenenti sostanze medicamentose vennero inclusi nell'elenco dei presidii medici e chirurgici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato con l'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e dell'art. 4 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il successivo decreto in data 26 maggio 1955, col quale il termine di entrata in vigore del suddetto provvedimento venne prorogato al 1° luglio 1956;

Ritenuta l'opportunità di condizionare la nuova disciplina giuridica della fabbricazione e del commercio di detti prodotti ad un ampio riesame della materia, in relazione alle varie esigenze delle categorie economiche interessate ed alle norme che scaturiranno dal disegno di legge n. 324-*A*, tuttora in fase parlamentare, il quale reca sostanziali innovazioni all'attuale ordinamento dei presidii medici e chirurgici;

Decreta:

E' sospesa a tempo indeterminato l'entrata in vigore del decreto in data 13 dicembre 1954, col quale i dentifrici ed i prodotti cosmetici contenenti sostanze medicamentose vennero inclusi nell'elenco dei presidii medici e chirurgici.

Roma, addì 5 giugno 1956

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(2710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Vaprio, con sede nel comune di Castelleone (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 26677 in data 5 giugno 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Vaprio, con sede nel comune di Castelleone (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 26 gennaio 1955.

(2680)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo « Isolina », con sede nel comune di Isola Dovarese (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 22810, in data 5 giugno 1956 al Consorzio irriguo « Isolina », con sede nel comune di Isola Dovarese (Cremona), è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

(2684)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Gerre Borghi, con sede in Cremona.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 19522, in data 5 giugno 1956 è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Gerre Borghi, con sede in Cremona, deliberato dal Consiglio consorziale e dall'assemblea generale degli utenti nell'adunanza del 25 marzo 1956.

(2683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dei comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione, Germignana, Gorla Minore, Malnate, Olgiate Olona, Samarate, Travedona Monate e Venegono (Varese), quali centri con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.I.B. in data 22 maggio 1956 del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e dei lavori pubblici, i comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione, Germignana, Gorla Minore, Malnate, Olgiate Olona, Samarate, Travedona Monate e Venegono (Varese) sono stati riconosciuti centri, che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(2686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 12 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,86	624,90	624,93	624,87	—	624,92	624,88	624,87	624,90
$ Can.	633 —	632,875	632,75	634,25	633,05	—	634,50	632,937	633,25	634,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,77	145,815	145,79	—	145,81	145,792	145,79	145,80
Kr. D.	90,48	90,48	90,46	90,49	90,44	—	90,48	90,485	90,49	90,48
Kr. N.	87,55	87,52	87,50	87,53	87,56	—	87,51	87,56	87,57	87,55
Kr. Sv.	120,85	120,82	120,85	120,90	120,84	—	120,85	120,855	120,87	120,85
Fol.	164,39	164,36	164,40	164,38	164,39	—	164,37	164,375	164,35	164,80
Fr. B.	12,585	12,5875	12,585	12,586	12,585	—	12,585	12,584	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,48	178,44	178,45	178,47	178,44	—	178,47	178,46	178,46	178,48
Fr. Sv. acc.	143,41	143,40	143,35	143,39	143 —	—	143,39	143,375	143,38	143,42
Lst.	1751,25	1751,65	1751,50	1751,625	1751 —	—	1751,125	1751,625	1752,25	1751,25
Dm. occ.	149,82	149,82	149,82	149,86	149,835	—	149,80	149,815	149,83	149,82

Media dei titoli del 12 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,775
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	88,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
Id. 5 % 1936	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,025

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1956

1 dollaro USA	624,925
1 dollaro Can.	634,375
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,485
1 Kr. Norv.	87,52
1 Kr. Sv.	120,875
1 Fol.	164,375
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,47
1 Fr. Sv. acc.	143,39
1 Lst.	1751,375
1 Marco ger.	149,83

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino

Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1955, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli, tra marescialli dell'Amministrazione militare a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 124);

Visto il decreto Ministeriale in data 27 agosto 1955, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 316);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli presentati dai medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) maresciallo AA.rs.cat.Ass.C. Iscariotti Carlo
2) maresciallo AA.rs.cat.Ass.C. Del Rosso Alberto

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1956
Registro n. 25 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 229. — Rapisarda

(2666)

Graduatoria del concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 febbraio 1955, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 123);

Visto il decreto Ministeriale in data 27 agosto 1955, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 315);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Cardin Walter
2. Pizzuoli Salvatore
3. Pizzarullo Angelo
4. Di Ruzza Mario
5. Panunzio Domenico
6. Brunese Franco

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1956
Registro n. 25 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 230. — Rapisarda

(2667)

PREFETTURA DI RIETI

Variante nella costituzione della Commissione giudicatric del concorso al posto di direttore del Dispensario anti venereo del comune di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto di pari numero in data 5 maggio 1956, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario dermovenereo del comune di Rieti;

Visto che nel citato decreto è stato omesso, per errore di stampa, il nominativo del dott. Fegatelli Angelo, componente la Commissione su designazione dell'Ordine dei medici della provincia di Rieti;

Visto l'art. 4 del regolamento 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 297 e 302 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La composizione della Commissione di cui alla premessa nominata con decreto prefettizio n. 8472 del 5 maggio 1956, deve intendersi integrata con l'inclusione del nominativo del dott. Fegatelli Angelo designato dall'Ordine dei medici della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Rieti.

Rieti, addì 26 maggio 1956

Il prefetto: Mauro

(2698)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.